REGOLAMENTO (CEE) N. 1554/76 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1976

recante sospensione dell'applicazione della condizione in materia di prezzi cui è soggetta l'importazione nella Comunità di limoni freschi originari dei paesi del bacino mediterraneo con i quali la Comunità conclude accordi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità ha concluso con diversi paesi del bacino mediterraneo accordi che prevedono fra l'altro, per le importazioni nella Comunità di limoni freschi originari di detti paesi, una riduzione tariffaria subordinata alla condizione che un determinato prezzo sia rispettato sul mercato interno della Comunità;

considerando che l'adozione del regolamento (CEE) n. 2481/75 del Consiglio, del 29 settembre 1975, che modifica il regolamento (CEE) n. 2511/69 che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari (1), ha consentito di sospendere la suddetta condizione durante il periodo di validità del regolamento (CEE) n. 2511/69 (2);

considerando che il regolamento (CEE) n. 793/76 del Consiglio, del 6 aprile 1976, che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli e il regolamento (CEE) n. 2511/69, che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari (3), proroga fra l'altro fino al 31 maggio 1977 le misure speciali a favore dei limoni comunitari enunciate all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2511/69;

considerando che, ciò premesso, occorre prorogare oltre il 31 maggio 1976 le disposizioni del regolamento (CEE) n. 471/76 del Consiglio, del 24 febbraio 1976, che sospende l'applicazione della condizione in materia di prezzi cui è soggetta l'importazione nella Comunità di limoni freschi originari di Cipro, della Spagna, di Israele, del Marocco, della Repubblica araba d'Egitto, della Tunisia e della Turchia, in virtù degli accordi tra la Comunità economica europea ed ognuno di tali paesi (4);

considerando che la Comunità ha firmato il 25 aprile 1976 un accordo di cooperazione con la Tunisia e il 27 aprile 1976 un accordo di cooperazione con il Marocco; che tali accordi contengono, in materia d'importazione di limoni, disposizioni identiche a quelle degli accordi di associazione che sono stati conclusi con tali paesi (5) e che il regime applicabile dalla Comunità agli scambi commerciali è stato prorogato nei confronti della Tunisia con regolamento (CEE) n. 2107/75 (6), modificato dal regolamento (CEE) n. 3415/75 (7), e nei confronti del Marocco con regolamento (CEE) n. 2108/75 (8), modificato dal regolamento (CEE) n. 3416/75 (9); che, alla stessa data dell'accordo di cooperazione con ciascuno di detti paesi, la Comunità ha firmato accordi provvisori (10), destinati a porre in vigore in via anticipata alcune disposizioni degli accordi di cooperazione relative agli scambi commerciali;

considerando che il 26 aprile 1976 la Comunità ha firmato con l'Algeria un accordo di cooperazione e un accordo provvisorio (11), che prevedono in materia di limoni disposizioni analoghe a quelle degli accordi tra la Comunità economica europea e la Tunisia e tra la Comunità economica europea e il Marocco; che disposizioni comparabili sono previste anche negli accordi attualmente in corso di negoziato con la Repubblica araba d'Egitto, la Siria, la Giordania e il Libano;

considerando che occorre quindi sospendere l'applicazione della condizione in materia di prezzi cui è soggetta l'importazione nella Comunità di limoni freschi originari dei paesi del bacino mediterraneo con i quali la Comunità conclude accordi durante il periodo di applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2511/69,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 471/76 è completato dal testo seguente:

« — articolo 15, paragrafi 3 e 4, dell'accordo di cooperazione e articolo 8, paragrafi 3 e 4, dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina;

(1) GU n. L 254 del 1°. 10. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 1.
(3) GU n. L 93 dell'8. 4. 1976, pag. 1.
(4) GU n. L 58 del 5. 3. 1976, pag. 5.
(5) GU n. L 197 dell'8. 8. 1969, pag. 1 e n. L 198 dell'8. 8. 1969, pag. 1.
(6) GU n. L 215 del 13. 8. 1975, pag. 1.
(7) GU n. L 337 del 31. 12. 1975, pag. 3.
(8) GU n. L 215 del 13. 8. 1975, pag. 2.
(9) GU n. L 337 del 31. 12. 1975, pag. 4.
(10) GU n. L 141 del 28. 5. 1976, pagg. 195 e 98.

— articolo 15, paragrafi 3 e 4, dell'accordo di cooperazione e articolo 8, paragrafi 3 e 4, dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco;

— articolo 15, paragrafi 3 e 4, dell'accordo di cooperazione e articolo 8, paragrafi 3 e 4, dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria.»

Articolo 2

Il testo dell'articolo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 471/76 è sostituito dal testo seguente:

«Esso si applica sino al 31 maggio 1977».

Articolo 3

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può estendere l'applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 471/76 alle disposizioni analoghe degli accordi in corso di negoziazione con la Repubblica araba d'Egitto, la Siria, la Giordania e il Libano.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° giugno 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. THORN